



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 19 del 09/01/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI PROTESI DI SPALLA INVERSA MODULARE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 76 CO. 2 LETT. C) DEL DLGS N. 36/2023, IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALIZZATA ALLA DITTA LIMA CORPORATE SPA

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 37/2024

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- è necessario provvedere alla fornitura di impianti di "Protesi di spalla inversa modulare", occorrenti alle esigenze delle Strutture di Ortopedia di questa Azienda;
- è scaduto il contratto di fornitura stipulato in esecuzione del Decreto n. 416 del 02/04/2021 con la quale questa ASST ha disposto l'adesione alla Convenzione ARCA_2019_024 Protesi di spalla per il lotto di gara n. 1 protesi di spalla inversa modulare, aggiudicato alla Ditta Lima Corporate Spa di San Daniele del Friuli (UD);
- non risulta possibile effettuare un'ulteriore adesione alla Convenzione sopra citata in quanto il massimale stimato dalla centrale Acquisti si è esaurito;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 37/2024

programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 37/2024



le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del sopra citato D.P.C.M. 11/07/2018;

CONSIDERATO che:

- la Centrale di Committenza di Regione Lombardia, ARIA Spa, nel corso del corrente anno, ha inviato alle Aziende Sanitarie una raccolta fabbisogni relativa alla fornitura di protesi di spalla, per la quale questa ASST ha risposto entro la data di scadenza del 03 aprile u.s.;
- l'attivazione di una nuova Convenzione ARIA_2023_022 è prevista nel primo trimestre 2024;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Spa ha autorizzato, in data 28/12/23 come da nota conservata in atti, lo svolgimento di una procedura autonoma nelle more della attivazione della Convenzione ARIA_2023_022 protesi di spalla, attualmente in fase di valutazione, con clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione della medesima fornitura nell'ambito di una procedura centralizzata;

DATO ATTO che:

- ❖ la modalità di acquisto, viste le motivazioni sopra citate riferite all'urgenza di provvedere all'acquisizione dei prodotti sopra citati, è la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, come da indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornite congiuntamente al Ministero della Salute con nota del 19/02/2016 prot. n. 20518, in cui si specifica che per le categorie merceologiche per cui vi è l'obbligo di approvvigionamento tramite soggetto aggregatore, l'ente del Servizio Sanitario Nazionale, verificata la mancanza di iniziative attive (se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che non è ancora perfezionata) può ricorrere alla stipula di un contratto ponte ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. c dell'allora vigente

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 37/2024

DLgs n. 163/2016 (reiterato nell' art. 63 co. 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 ed ora nell'art. 76 co. 2 lett. c) del DLgs n. 36/2023);

- ❖ l'eventuale indizione e svolgimento di una procedura comparativa non sarebbe compatibile con i tempi necessari a garantire la continuità dell'attuale fornitura;

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto sopra, si è provveduto a pubblicare in data 22/12/2023 specifica richiesta di offerta, per la fornitura sopra citata indirizzata alla ditta LIMA CORPORATE SPA tramite la piattaforma SINTEL;
- alla richiesta sopra citata entro la data stabilita del 28/12/2023 ha quindi presentato offerta l'operatore economico LIMA CORPORATE SPA, secondo le condizioni stabilite nella lettera di invito, producendo contestualmente la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che avendo preventivamente riservato a questa ASST la valutazione insindacabile della idoneità dell'offerta in relazione alle caratteristiche tecniche richieste, nonché della congruità e convenienza economica della stessa, anche in considerazione dell'utilizzo previsto, l'offerta della ditta LIMA COPRORATE SPA è risultata ammissibile e congrua;

CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno annuo presunto, stimato dal Responsabile della struttura competente il costo della fornitura per la durata di 6 (sei) mesi è quindi determinabile in € 32.060,00 (Iva 4% esclusa), così come previsto nel prospetto di aggiudicazione conservato in atti;

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura a parità di consumi, non comporta una maggiore spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è pari a quello del precedente contratto di fornitura;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta aggiudicataria e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la suddetta ditta del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato, con riserva in ogni caso di risoluzione anticipata, all'attivazione della

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 37/2024



nuova convenzione della medesima fornitura da parte della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, conclusa la procedura sopra citata, si è reso necessario, a far data dal 28/12/2023, provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione

che verranno effettuati prima della stipula del contratto stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett.a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020, n.120;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2023-2024 adottata con decreto n. 511 del 18/05/2023, ai sensi dell'art. 21 del previgente D.Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 6.412,00 iva esclusa entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 38.472,00 Iva esclusa, così determinato:

- € 32.060,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 6.412,00 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;

RITENUTO di individuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Patrizia Ferrari, Infermiera professionale del Blocco operatorio del Presidio di Mantova cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte

Determina n. 19 del 09/01/2024

Fascicolo 630/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 37/2024

le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di "Protesi di spalla inversa modulare" per le esigenze delle Strutture di Ortopedia dell'Azienda alla ditta LIMA CORPORATE SPA, sulla base di un fabbisogno stimato per un periodo di 6 (sei) mesi e comunque sino e non oltre il 27/06/2024, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (CIG Z5A3DEA1E9);
2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 33.342,40 iva 4% inclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80110151 dei Bilancio 2023 e 2024 come segue:
 - ✓ Anno 2023 quanto a € 10.000,00 iva inclusa;
 - ✓ Anno 2024 quanto a € 23.342,40 iva inclusa;
3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa di € 7.694,40 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;
4. di dare atto che, in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 41.036,80 Iva 4% inclusa, così determinato:
 - € 33.342,40 (iva 4% inclusa) importo di aggiudicazione;

Determina n. 19 del 09/01/2024



- € 7.694,40 (iva 4% inclusa) opzione di incremento del 20%;
5. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
 6. di dare atto che, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, viene individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Patrizia Ferrari, Infermiera Professionale del Blocco operatorio del Presidio di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
 7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)